



# COMUNE DI VERNATE

## Municipio

### ORDINANZA MUNICIPALE (AI PROPRIETARI DI CANI)

#### Il Municipio di Vernate

richiamati:

- la risoluzione municipale nr. 18 del 16 gennaio 2007;
- l'articolo 107, 192 LOC e 44 RALOC;
- gli articoli 119, 145 e 147 ROC;

allo scopo di tutelare le persone e le cose, emana la seguente ordinanza:

1. *I cani di qualsiasi razza devono essere costantemente accompagnati e tenuti al guinzaglio;*
2. *E' vietato lasciar vagare i cani sulle pubbliche vie, piazze e giardini pubblici: **in particolare è decretato il divieto assoluto nelle aree di svago del centro scolastico comunale;***
3. *I detentori di cani sono tenuti a raccogliere immediatamente, i resti organici lasciati dai loro animali sul suolo pubblico, a salvaguardia dell'igiene, della salute pubblica e del decoro;*
4. *I proprietari devono intraprendere le necessarie misure affinché i cani non arrechino disturbo alla quiete diurna e notturna;*
5. *La fuga di un cane dal domicilio deve essere immediatamente denunciata alla Cancelleria comunale;*
6. *I cani devono sempre essere muniti di collare e della regolamentare targhetta di controllo;*
7. *I cani non custoditi saranno presi e consegnati presso la Società protezione animali. La riconsegna al proprietario avverrà dietro pagamento delle spese di trasporto e di mantenimento. Se la consegna non è richiesta entro 15 giorni, saranno presi i provvedimenti del caso d'accordo con la Società per la protezione degli animali;*
8. *I contravventori saranno puniti con multe da un minimo di CHF 50.00 ad un massimo di CHF 1'000.00;*
9. *Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione;*
10. *La presente ordinanza entra in vigore con effetto 1. gennaio 2007 e annulla qualsiasi altra disposizione in materia.*
11. *L'allegato è parte integrante della presente ordinanza.*

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco



Il Segretario

G. Cremona

M. Dotta

La presente annulla e sostituisce le precedenti ordinanze.

Periodo di pubblicazione agli albi comunali: 24 gennaio – 7 febbraio 2007

**Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione.**

6992 Vernate, 24 gennaio 2006

## **Allegato:**

### **ORDINANZA MUNICIPALE (AI PROPRIETARI DI CANI)**

Identificazione dei cani con microchip e registrazione nella banca dati ANIS

**Entro il 31 dicembre 2006 tutti i cani devono essere identificati tramite microchip e registrati presso la Banca Dati ANIS in base all'Ordinanza federale sulle epizoozie (OFE).**

Le nuove disposizioni concernenti l'identificazione e la registrazione dei cani emanate dalla Confederazione sono in vigore dal 1° gennaio 2006. Il nuovo sistema di identificazione è uniformato a livello nazionale. Il periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni termina il prossimo 31 dicembre.

#### **1. Obbligo del microchip**

Entro la fine di dicembre 2006 tutti i cani devono essere identificati tramite microchip da un veterinario autorizzato a praticare nel nostro paese. I nuovi detentori devono identificare i cuccioli entro tre mesi dalla nascita.

#### **2. Registrazione nella banca dati**

Al momento dell'applicazione del microchip, il veterinario trasmette i dati relativi all'identità del cane e del detentore alla banca dati ANIS (Animal Identity Service AG di Berna). Il detentore riceve direttamente dall'ANIS la conferma della registrazione con allegata la tessera canina. La tessera canina è un documento ufficiale nel quale sono riportati il numero del microchip e l'identità del proprietario. La tessera va esibita agli organi di controllo su richiesta. I cani già identificati con microchip o tatuaggio leggibile e non ancora registrati presso l'ANIS devono essere portati dal veterinario per la registrazione nella banca dati.

#### **3. Cambiamenti di indirizzo, di proprietà o morte dell'animale**

Il proprietario è tenuto ad annunciare direttamente all'ANIS ([www.anis.ch](http://www.anis.ch); tel +41 31 371 35 30) i seguenti cambiamenti:

- cambiamenti di indirizzo del proprietario
- cambiamenti di proprietà (vendita)
- morte dell'animale

#### **4. Imposta sui cani**

La Legge cantonale concernente l'imposta sui cani rimane invariata. Ogni cane rimane quindi soggetto al pagamento dell'imposta annuale di 50 franchi. La riscossione dell'imposta, sarà effettuata dall'Ufficio della tesoreria e delle fatturazioni come finora. È per contro abolita la targhetta di controllo.

#### **5. Comuni**

I cani non devono più essere annunciati alle autorità comunali. Pure i cambiamenti riguardanti il detentore o il cane devono essere annunciati direttamente all'ANIS.

#### **6. Informazioni**

- Per informazioni riguardanti cambiamenti di indirizzo, di proprietario o per annunciare la morte di un animale:  
ANIS, Animal Identity Service AG, Morgenstr. 123, 3018 Bern; <http://www.anis.ch>, tel +41 31 371 35 30
- Per informazioni generali riguardanti l'identificazione e la registrazione:  
Ufficio del veterinario cantonale – tel +41 91 814 41 00

Per informazioni riguardanti l'imposta sui cani:

Ufficio della tesoreria e delle fatturazioni – tel +41 91 814 39 32 oppure +41 91 814 42 03